

30/03/2012 - Le istruzioni del Ministero del Lavoro per i provvedimenti di interdizione anticipata

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante la diffusione della lettera circolare prot. n. 32/7247/14.01.05.01 del 29 marzo scorso, ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione alla competenza per l'emanazione dei provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro nell'ipotesi di "gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza".

La questione era sorta dalla modifica dell'articolo 17 del Decreto Legge n. 151 del 26 marzo del 2001 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità") ad opera dell'articolo 15 del Decreto Semplificazioni (Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio del 2012, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 33 del 9 febbraio del 2012) che ha conferito la suddetta competenza alle A.S.L. (Aziende Sanitarie Locali) a decorrere dal 1° aprile 2012.

Il Dicastero ha ritenuto opportuno che le proprie sedi periferiche (DTL) stipulassero specifiche intese al fine di permettere, nei tempi previsti, l'emanazione dei provvedimenti di interdizione anticipata.

E' fondamentale precisare che nel frattempo l'espletamento del servizio in questione sarà garantito dagli Uffici Territoriali del Lavoro.